

28 FEB. 2006
14 MAR. 2006



IMMEDIATA ESECUTIVITA'

N. 26 del registro deliberazioni

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 23 febbraio 2006

Oggetto: **Accordo relativo alla costituzione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro – Approvazione Bozza Statuto Sociale.-**

L'anno duemilasei addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. nn. 1532 e 1904 rispettivamente del 06.02.2006 e 14.2.2006, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI	Donato	13. GAGLIARDI	Francesco
2. ANGRISANI	Rita	14. GIALONARDO	Pietro
3. BARRICELLA	Raffaele	15. LAMPARELLI	Giuseppe
4. BORRELLI	Mario	16. LOMBARDI	Paolo
5. BOSCO	Egidio	17. MARCASCIANO	Gianfranco
6. BOZZI	Giovanni	18. MAROTTA	Mario
7. CALZONE	Antonio	19. MORTARUOLO	Domenico
8. CAPOCEFALO	Spartico	20. NAPOLITANO	Stefano
9. CRETA	Giuseppe	21. POZZUTO	Angelo
10. DE CIANNI	Teodoro	22. RICCI	Claudio
11. DI MARIA	Antonio	23. RUBANO	Lucio
12. FELEPPA	Michele	24. SCARINZI	Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 18 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 6 - 9 - 11 - 12 - 17 - 18

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO - GRIMALDI - PETRIELLA - NISTA - SPATAFORA

IL PRESIDENTE

Sull'argomento in oggetto dà la parola all'Assessore relatore Dr. Carlo PETRIELLA il quale dà lettura della proposta di delibera allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Riferisce, altresì, che sulla stessa, le Commissioni Consiliari I[^] e II[^] hanno espresso pareri come da verbali allegati rispettivamente sotto il n. 2) e 3).

Intervengono i consiglieri BARRICELLA e DE CIANNI con richieste di chiarimenti che vengono puntualmente resi dall'Assessore PETRIELLA.

Il tutto è riportato integralmente nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 4).

Si dà atto che è uscito dalla Sala il Consigliere LOMBARDI per cui i Consiglieri presenti sono 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione presenti e votanti 17 la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone, che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti, per alzata di mano, riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegata sotto il numero 1).

DELIBERA

1. la premessa unitamente all'allegato Accordo per la formazione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro e relativa Bozza dello Statuto, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione.
2. di approvare l'allegato Accordo per la formazione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro SpA.
3. di approvare lo Statuto allegato.
4. di provvedere in sede di approvazione del Bilancio 2006 ad apposito stanziamento pari al 51% del capitale societario stabilito.
5. Dare alla presente immediata esecutività.

Al termine entra in Sala il Consigliere LOMBARDI ed esce la Consiglieria ANGRISANI per cui i Consiglieri presenti sono 17.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 172 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 28 FEB. 2006
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGR...
Dott. Giancarlo PINELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 FEB. 2006 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 16 MAR. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000,

n. 267 il giorno 16 MAR. 2006

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giancarlo PINELLA)

Copia per

PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE PIANIFICAZIONE T. il 16/3-06 prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Esce 21/9/16-3-06



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

420
16-3-06

Prot. n. 9184

Benevento, lì..... 16 MAR. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

M. INJ...

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
S E D E

Oggetto: Delibera C.P. n. 26 del 23.2.2006 ad oggetto: "ACCORDO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SPA TRA PROVINCIA DI BENEVENTO E ITALIA LAVORO - APPROVAZIONE BOZZA STATUTO SOCIALE".-

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO

for

338
1-3-06



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 1648.....

Benevento, 02 MAR 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Giunta

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SEDE

Oggetto: Delibera C.P. n. 26 del 23.2.2006 ad oggetto: "Accordo relativo alla costituzione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro - Approvazione Bozza Statuto Sociale".-

Per quanto di competenza, si trasmettono n. 2 copie estratto della delibera indicata in oggetto, con il relativo fascicolo, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

qu



PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

La 1 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA ITALIA LAVORO S.P.A. E PROVINCIA
DI BENEVENTO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI OSSIDODISTRUZIONE. AL FINE DI
CREARE LE CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE E FACILITARE
L'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI SOGGETTI
APPARTENTENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL
LAVORO.

~~indicare~~

~~indicare~~

(attestato...) espone, a maggioranza di voti,
PARERE FAVORILE, con l'estensione del
gruppo di incarichi che si intende di
esprimere il proprio parere in Consiglio provinciale.

ESTRATTO VERBALE N° 275

IL SEGRETARIO

F. M. C.

3)



PROVINCIA di BENEVENTO

U.O. CONSIGLIO

La 2^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2006 il giorno 22 del mese di FEBBRAIO

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere GIUSEPPE CRUTA

sull'oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA ITALIA LAVORO S.P.A. E PROVINCIA DI BENEVENTO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI OSSIDODISTRUZIONE. AL FINE DI CREARE LE CONDIZIONI PER L'OCCUPAZIONE E FACILITARE L'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO.

~~atti~~

~~interpellanze~~

(attusis...) espone, a maggioranza di voti,
PARERE FAVORIBILE, con l'estensione del
gruppo di intervento che si intende di
esporre il proprio parere in Consiglio provinciale.

IL SEGRETARIO
Franco



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Accordo relativo alla costituzione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro . Approvazione Bozza Statuto Sociale.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

Iscritta al n° 13 dell'Ordine del giorno

Approvata con delibera n° 26 del 23 FEB. 2006

su Relazione ASSESSORE PETRIECCA

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli n. _____

Contrari n. _____

Il Segretario Generale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Impegno in corso di formazione

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____

Esercizio finanziario 200__

*Il Responsabile del Settore
Finanza e Controllo economico*

REGISTRAZIONE CONTABILE

Registrazione impegno di spesa (Art. 30 del Regolamento di contabilità')

di € _____

Cap. _____

Progr. n° _____ del _____

Esercizio finanziario 200__

Il Responsabile Servizio contabilità

- VISTA la proposta del Settore Pianificazione Territoriale qui di seguito trascritta;
- VISTA la dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore ing. Angelo D'Angelo;
- SU proposta dell'Assessore all'Ambiente dott. Carlo Petriella ;

PREMESSO CHE:

perdura sul territorio provinciale un grave stato di crisi per la gestione dei rifiuti solidi urbani, trasformandosi periodicamente in vera e propria emergenza;

Italia Lavoro SpA è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è società di cui si avvale il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, anche attraverso la costituzione di società con altri Enti pubblici e privati, destinate a creare stabile occupazione per le categorie svantaggiate del mercato del lavoro;

la società in questione si caratterizza per l'impiego di un'innovativa tecnologia concernente lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo di ossidoriduzione;

La provincia di Benevento, in ragione della perdurante "emergenza rifiuti" insistente sul proprio territorio, ha manifestato interesse rispetto alla tecnologia da ultimo richiamata, sottoscrivendo un protocollo di intenti con Italia Lavoro, approvato con Delibera di G.P. n. 877 del 25/11/2005.

La Provincia di Benevento e Italia Lavoro, pertanto, hanno manifestato la volontà di verificare la possibilità di procedere alla costituzione di una nuova società per azioni avente come scopo l'avvio di un sistema sperimentale di smaltimento dei rifiuti per mezzo del processo di ossidoriduzione;

Per quanto premesso, ritenuto dover approvare l'allegato Accordo per la formazione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro SpA unitamente alla bozza dello Statuto allegato;

VISTA la Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. 14/82 e 17/82 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

La premessa, unitamente all'allegato Accordo per la formazione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro e relativa Bozza dello Statuto, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne forma criterio prevalente di interpretazione;

- di approvare l'allegato Accordo per la formazione della SpA tra Provincia di Benevento e Italia Lavoro SpA;
- di approvare l'allegato Statuto allegato;
- di provvedere in sede di approvazione del Bilancio 2006 ad apposito stanziamento pari al 51% del capitale societario stabilito.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLE


Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi

n. _____ facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ACCORDI RELATIVI ALLA SOCIETÀ PER AZIONI

Tra

Italia Lavoro s.p.a. con sede in Roma, via Guidubaldo Del Monte n. 60, C.F. 01530510542 nella persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato presso la sede sociale (d'ora innanzi anche Italia Lavoro);

e

L'Amministrazione Provinciale di Benevento con sede in _____, _____ C.F. _____ in persona di _____ a tale atto legittimato giusta delibera n. __ del _____ (d'ora innanzi anche l'Ente);

(d'ora innanzi cumulativamente denominate anche le Parti, ovvero i Soci)

Premesso che

- Italia Lavoro è Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Ente, in conformità alla vigente normativa, intende costruire e gestire un Impianto di Ossidodistruzione, mediante una società per azioni a capitale interamente pubblico;
- Tra l'ENTE ed ITALIA LAVORO è stata costituita una società a capitale misto pubblico-privato, denominata _____ S.p.A. (la "Società"), finalizzata alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di ossidodistruzione, per come indicato nel relativo statuto, con il fine di creare le condizioni per l'occupazione e di facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
- per le finalità su espresse l'Ente ha emanato le seguenti delibere: _____;

Tanto premesso, le Parti convengono e stabiliscono quanto segue

Articolo 1 (Premesse)

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto Parasociale (d'ora innanzi anche il Contratto), con forza e valore di patto tra le Parti;

1.2 Le Parti si impegnano all'adempimento di tutte le obbligazioni qui stabilite e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dalla stipulazione del Contratto, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti anche con efficacia di impegno morale e d'onore.

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il Contratto le Parti regolamentano i rispettivi diritti e facoltà nascenti dalla partecipazione alla Società al fine della stabilizzazione degli assetti societari e della definizione del governo della Società;

Articolo 3 (Partecipazione al capitale sociale)

La partecipazione dell'Ente nella Società è pari al 51% del capitale sociale ed a n° _____ azioni;

La partecipazione di Italia Lavoro nella Società è pari al 49% del capitale sociale ed a n° _____ azioni (d'ora innanzi anche la Partecipazione).

Articolo 4 (Obblighi dell'Ente)

4.1 L'Ente si impegna affinché tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e per l'avvio delle attività dell'Impianto di Ossidodistruzione siano rilasciate entro il tempo massimo di gg 60 dalla loro richiesta da parte della Società. Altresì, l'Ente si impegna ad inviare presso l'impianto i Rifiuti Urbani Raccolti di propria competenza e di competenza dei Comuni del territorio della provincia di Benevento

4.2 Costituisce, pertanto, obbligazione fondamentale dell'Ente e, conseguentemente, condizione essenziale per la partecipazione di Italia Lavoro nella Società garantire quanto al comma precedente.

Articolo 5 (Causa di Risoluzione - Penale)

5.1 In considerazione dell'essenzialità delle previsioni di cui all'articolo 4, l'inadempimento, anche di uno soltanto, degli impegni ivi assunti da parte dell'Ente, a comporto per quest'ultimo l'obbligo di riacquistare la partecipazione detenuta da Italia Lavoro secondo termini e condizioni indicate di seguito;

5.2 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il prezzo di riacquisto della Partecipazione da parte dell'Ente è sin d'ora convenuto in un importo pari all'importo che Italia Lavoro avrà corrisposto alla Società - per qualsivoglia causa ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli importi corrisposti per il ripianamento di perdite e/o di ricapitalizzazione della Società - a titolo di

sottoscrizione di azioni maggiorato, a partire dal giorno della sottoscrizione e fino alla data del pagamento, del saggio di interesse legale (d'ora innanzi anche il Prezzo di Riacquisto);

Articolo 6 (Finalità occupazionali)

I Soci convengono che la Società, in conformità alle previsioni occupazionali del Piano che prevede una occupazione complessiva a regime di ___ unità, assumerà, prevalentemente, soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; a tal fine i Soci si impegnano a far sì che i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione pongano in essere tutti gli atti necessari.

Articolo 7 (Disposizioni relative all'amministrazione della Società)

7.1 A decorrere dalla "Data di efficacia" i Soci si obbligano a procurare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, affinché:

- a) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sia fissato in xxx (x) e sia mantenuto inalterato per tutto il Periodo di Efficacia, salvo il diverso accordo scritto tra i Soci medesimi;
- b) xxx (x) consiglieri siano designati dall'Ente;
- c) xxx (x) consiglieri siano designati da Italia Lavoro;
- d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione venga scelto e nominato tra i consiglieri designati dall'Ente;
- e) l'Amministratore Delegato venga scelto e nominato tra i consiglieri designati da Italia Lavoro.

7.2 I Soci convengono che i nominativi da ciascuna indicati debbano incontrare il reciproco gradimento. In caso di mancato gradimento motivato sui primi nominativi indicati, i Soci avranno facoltà di indicare due nominativi alternativi per ciascun consigliere che non abbia ottenuto il gradimento; in tal caso i Soci dovranno necessariamente prestare il gradimento rispetto ad uno dei due nominativi indicati in alternativa per ciascuna posizione da ricoprire;

7.3 I Soci s'impegnano sin da ora e, occorrendo, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c., a confermare con il proprio voto in sede assembleare i nominativi rispettivamente prescelti;

7.4 Qualora durante il periodo di carica e fuori dalle ipotesi di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione venga meno, per qualsiasi causa, un consigliere di amministrazione, il sostituto, che dovrà essere espressione del medesimo Socio, verrà nominato secondo quanto previsto nei commi che precedono.

Articolo 8 (Amministrazione della Società e Amministratore Delegato)

I Soci convengono che la gestione della Società venga delegata dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato. A tal fine, in ogni caso ed evenienza, i Soci si impegnano irrevocabilmente affinché il Consiglio di Amministrazione attribuisca all'Amministratore Delegato la gestione della Società su tutti gli atti che, in base alla legge ed allo statuto, non siano di propria competenza esclusiva;

Articolo 9 (Collegio Sindacale)

9.1 A decorrere dalla "Data di efficacia" del Contratto i Soci si obbligano a procurare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, affinché:

- a) il numero dei componenti il Collegio Sindacale della Società sia fissato in xxx (x) effettivi e xxx (x) supplenti e sia mantenuto inalterato per tutto il Periodo di Efficacia, salvo il diverso accordo scritto tra i Soci medesimi;
- b) xxx (x) sindaco/i effettivo/i ed xxx (x) supplente/i sia/no designato/i dall'Ente;
- c) xxx (x) sindaco/i effettivo/i ed xxx (x) supplente/i sia/no designato/i da Italia Lavoro;
- d) il Presidente del Collegio Sindacale venga scelto e nominato tra i sindaci designati dall'Ente;

9.2 I Soci convengono che i nominativi da ciascuna indicati debbano incontrare il reciproco gradimento. In caso di mancato gradimento motivato sui primi nominativi indicati, i Soci avranno facoltà di indicare due nominativi alternativi per ciascun Sindaco che non abbia ottenuto il gradimento; in tal caso, i Soci dovranno necessariamente prestare il gradimento rispetto ad uno dei due nominativi indicati in alternativa per ciascuna posizione da ricoprire;

9.3 I Soci s'impegnano sin da ora e, occorrendo, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del c.c., a confermare con il proprio voto in sede assembleare i nominativi prescelti;

9.4 Qualora durante il periodo di carica venga meno, per qualsiasi causa, un sindaco effettivo o supplente, il sostituto, che dovrà essere espressione del medesimo Socio, verrà nominato secondo quanto previsto nei commi che precedono.

Articolo 10 (Cessione a terzi della Partecipazione)

10.1 Fatto salvo il caso di verifica della Proroga, la partecipazione di Italia Lavoro nella Società ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo di sessanta (60) mesi dalla data di costituzione della Società (d'ora innanzi anche il Periodo di Partecipazione);

10.2 Il trasferimento a terzi di tutta o parte della Partecipazione dovrà avvenire attraverso una Procedura di Evidenza Pubblica (d'ora innanzi anche la Gara) che Italia Lavoro dovrà indire entro il Periodo di Partecipazione;

10.3 Resta fermo, in ogni caso, il diritto di prelazione degli altri Soci ai sensi della legge e dello statuto vigente;

10.4 Il prezzo di vendita della Partecipazione sarà quello offerto dal terzo aggiudicatario della Gara e dovrà essere determinato con riferimento al valore della quota parte del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, salvo i necessari aggiornamenti qualora tale approvazione fosse anteriore di oltre sessanta (60) giorni rispetto alla data di pubblicazione del bando della Gara su G.U.R.I.;

10.5 Ai fini dell'aggiudicazione a terzi della Partecipazione, le offerte di acquisto dei partecipanti alla Gara saranno valutate e giudicate da una Commissione Giudicatrice nominata da Italia Lavoro il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile (d'ora innanzi anche la Commissione Giudicatrice);

10.6 I Soci convengono che il trasferimento a terzi di tutta o parte della Partecipazione è subordinato all'assunzione, da parte dell'acquirente, di tutti gli obblighi ed i diritti assunti da Italia Lavoro con il Contratto. Gli altri Soci dovranno incondizionatamente accettare la cessione a terzi della Partecipazione qualora la cessione sia esito della Gara ed il terzo aggiudicatario si sia impegnato a sottoscrivere il Contratto.

Articolo 11 (Esito non positivo della Gara – Opzione di Vendita)

11.1 Per esito non positivo della Gara s'intende, non solo la mancanza di offerte, ma anche la presentazione di offerte giudicate inadeguate ai fini dell'aggiudicazione ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Commissione Giudicatrice (d'ora innanzi anche l'Esito Negativo);

11.2 In caso di Esito Negativo l'Ente concede ad Italia Lavoro un'Opzione di Vendita della Partecipazione (d'ora innanzi anche l'Opzione di Vendita);

11.3 Italia Lavoro potrà esercitare l'Opzione di Vendita, in una o più volte, non prima del sessantesimo (60) non oltre il novantesimo (90) mese dalla data di costituzione della Società (d'ora innanzi anche il Periodo dell'Opzione di Vendita), avendo diritto di vendere all'Ente, con il conseguente obbligo per quest'ultimo ad acquistare, la Partecipazione;

11.4 In caso di esercizio dell'Opzione di Vendita il prezzo di Vendita della Partecipazione (d'ora innanzi anche il Prezzo dell'Opzione di Vendita) sarà pari al valore della quota parte del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, salvo i necessari

aggiornamenti qualora tale approvazione fosse anteriore di oltre due mesi rispetto alla data di esercizio dell'Opzione di Vendita;

11.5 In ogni caso il Prezzo dell'Opzione di Vendita non potrà essere inferiore al totale dell'importo che Italia Lavoro avrà corrisposto alla Società - per qualsivoglia causa ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli importi corrisposti a titolo di ripianamento di perdite e di ricapitalizzazione della Società - a titolo di sottoscrizione di azioni maggiorato, a partire dal giorno della sottoscrizione e fino alla data del pagamento, del saggio di interesse legale;

11.6 Il pagamento del Prezzo dell'Opzione di Vendita dovrà essere effettuato per contanti, in un'unica soluzione, contestualmente alla girata della Partecipazione.

11.7 A pena di inammissibilità, la volontà di esercitare il l'Opzione di Vendita dovrà essere manifestata dal legale rappresentante di Italia Lavoro attraverso una comunicazione scritta in tal senso inviata al legale rappresentante dell'Ente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini del corretto perfezionamento dell'esercizio dell'Opzione di Vendita farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata e non quella del ricevimento.

Articolo 12 (Obbligo di riservatezza)

I Soci riconoscono che il Contratto è strettamente riservato e, pertanto, si impegnano a non rivelarne a terzi il contenuto.

Articolo 13 (Oneri fiscali ed altre spese)

L'imposta di bollo e l'imposta di registro eventualmente gravanti sul Contratto e tutte le altre spese connesse o relative al medesimo saranno a carico dei Soci in ugual misura .

Articolo 14 (Varie)

14.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita in forza del Contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita solo se effettuata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed indirizzata come segue:

per l'Ente: _____ ;

per Italia Lavoro: _____ ;

ovvero presso quel diverso indirizzo, in Italia, che ciascuno dei Soci potrà comunicare all'altro secondo le regole indicate nel presente articolo;

14.2 I Soci eleggono domicilio, ai fini del Contratto, anche per le eventuali notifiche giudiziarie, presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto ai sensi del precedente comma;

14.3 L'eventuale tolleranza di uno dei Soci di comportamenti dell'altro in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini ed alle condizioni previste nel Contratto.

Articolo 15 (Legge applicabile e Foro competente)

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione o interpretazione del Contratto e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ “ _____ SPA”

Art. 1 Soci

È costituita una società per azioni, denominata “ _____ s.p.a.” tra l’Ente Amministrazione Provinciale di Benevento (d’ora innanzi anche “il Socio di Maggioranza”) e Italia Lavoro s.p.a. (d’ora innanzi anche “il Socio di minoranza”).

Art. 2 Sede

La società ha sede sociale in ____ all’indirizzo risultante presso il registro delle Imprese.

Art. 3 Durata

La durata della società è fissata fino al ____ e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 5 Oggetto Sociale

5.1 La società ha per scopo sociale:

- il trattamento dei rifiuti solidi urbani;
- La gestione del ciclo dei rifiuti;
- la gestione di impianti di ossidodistruzione;
- la gestione di impianti per la produzione di energie alternative;
- la gestione di impianti di co generazione;
- _____
- _____

5.2 Per la realizzazione dei suoi programmi la società potrà costituire joint – ventures con partner italiani ed esteri, costituendo all’uopo società con personalità giuridica italiana ed estera e potrà partecipare, inoltre, alla costituzione di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti in Italia o negli altri Stati della Comunità Europea, di Gruppi e di Associazioni temporanee di imprese.

5.3 La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale,

compresa l'assunzione di finanziamenti o mutui, l'assunzione diretta od indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto sociale analogo od affine al proprio, escluso il rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi.

5.4 La società potrà svolgere attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale.

5.5 La società potrà promuovere la costituzione di società controllate nel caso in cui tali attività risultassero utili e/o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

5.6 La società potrà costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'Organo amministrativo all'unanimità e deve indicare quanto previsto dall'art. 2447 ter. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 cod. civ..

5.7 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

5.8 La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento.

Art. 6 Rapporti con i soci

I rapporti tra la società ed il Socio di Maggioranza sono regolati dalla convenzione di affidamento dei servizi.

Art. 7 Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di euro ____ (), suddiviso in ____ azioni ordinarie.

7.2 Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.3 Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.4 La società potrà emettere, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, azioni correlate e strumenti finanziari di partecipazione agli affari per i quali siano stati costituiti patrimoni destinati.

7.5 Le azioni sono nominative.

7.6 Il trasferimento delle azioni del Socio di Minoranza sarà regolamentato attraverso una procedura ad evidenza pubblica, fatto salvo il diritto di prelazione spettante al Socio di Maggioranza.

Art. 8 Diritti sulle azioni - Prelazione

8.1 In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui sono titolari ed in conformità a quanto

previsto dall'art. 2441 cod. civ. Per l'esercizio del diritto di opzione l'acquirente dovrà inviare una comunicazione scritta all'Organo amministrativo allegando copia dell'atto di cessione.

8.2 Qualora i soci intendano cedere le proprie azioni ordinarie ovvero trasferire i diritti di opzione sulle azioni da emettersi in caso di aumento del capitale sociale, una volta individuato il potenziale acquirente, dovranno farne preventiva offerta in prelazione all'altro socio inviando all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata A.R., l'offerta di prelazione che dovrà contenere:

1. l'indicazione delle azioni o dei diritti di opzione che intende cedere;
2. le generalità del potenziale acquirente;
3. il prezzo e le eventuali condizioni di vendita a cui le azioni verrebbero alienate o sottoscritte.

8.3 Nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'offerta di prelazione, l'Organo amministrativo dovrà inviarne copia, a mezzo raccomandata AR, al socio cui spetta il diritto di prelazione. Questo ultimo dovrà inviare all'Organo amministrativo, a mezzo raccomandata AR, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, a pena di decadenza, la comunicazione di risposta con l'indicazione che intende esercitare il diritto di prelazione alle condizioni indicate dall'offerta. L'offerta di prelazione dovrà essere accettata in modo incondizionato e per l'intero ammontare delle azioni o dei diritti, senza alcuna modifica delle condizioni, anche di pagamento del prezzo, indicate nell'offerta di prelazione. Le accettazioni parziali dell'offerta di prelazione si considerano inefficaci. Una volta decorso il termine per l'invio delle comunicazioni di risposta, l'Organo amministrativo dovrà comunicare a mezzo raccomandata AR all'altro socio la comunicazione di risposta ricevuta ovvero, in mancanza, l'esito negativo dell'offerta di prelazione. L'atto di cessione delle azioni o dei diritti dovrà essere perfezionato nei trenta giorni successivi. L'acquirente delle azioni, per poter esercitare i diritti sociali, dovrà richiedere l'iscrizione nel libro dei soci con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ. La richiesta di iscrizione potrà provenire anche dall'alienante con le modalità previste dall'art. 2022 cod. civ..

8.4 Il mancato rispetto dei termini e delle formalità previste nel presente articolo comporta l'inopponibilità degli atti di cessione delle azioni o delle opzioni nei confronti della società.

8.5 I soci possono liberamente trasferire le azioni o i diritti di opzione o parte di essi a proprie controllanti, o controllate, o controllate dalla stessa controllante. Per controllo si intende quello definito all'articolo 2359, comma primo, numeri uno e due del Codice civile, con esclusione del controllo contrattuale di cui all'articolo 2359, comma primo, numero tre. La libertà di trasferimento è risolutivamente condizionata al fatto che non venga meno il rapporto di controllo entro tre anni dal trasferimento; in difetto ciascun socio avrà diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di quote o diritti di opzione liberamente effettuati.

Art. 9 Obbligazioni

La società può emettere titoli obbligazionari, anche convertibili. La decisione di emettere obbligazioni non convertibili spetta, nei limiti di legge, all'Organo amministrativo con deliberazione presa a maggioranza dei due terzi. L'emissione delle obbligazioni convertibili è decisa dall'Assemblea straordinaria con maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

Art. 10 Recesso

10.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- ✓ la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- ✓ il trasferimento della sede legale all'estero;
- ✓ la trasformazione della società;
- ✓ la revoca dello stato di liquidazione;
- ✓ la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- ✓ la proroga del termine di durata della società;
- ✓ l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
- ✓ le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

10.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata a mezzo raccomandata AR. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e dell'eventuale categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

10.3 Ferma restando la previsione del successivo comma 10.5, legittima, altresì, il recesso del socio di Minoranza l'inadempimento anche ad uno soltanto degli impegni assunti dal Socio di Maggioranza ai sensi del precedente art. 6 e del Piano tecnico e finanziario condiviso dai Soci e costituente presupposto della costituzione della società. In tali ipotesi, il recesso può essere esercitato non oltre centoventi (120) giorni dalla conoscenza da parte del Socio di Minoranza del fatto che legittima il recesso stesso. Resta salvo il diritto del Socio di Minoranza a richiedere il risarcimento di ogni danno subito in virtù dell'inadempimento del Socio di Maggioranza.

10.4 Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

10.5 Il socio ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere conseguentemente rettificati i criteri del bilancio. I soci hanno diritto di conoscere, di prendere visione ed ottenere copia a proprie spese, della determinazione del valore sopra indicata nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Art. 11 Assemblea dei soci – Competenze

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori ed il relativo compenso, la nomina e la revoca del Collegio Sindacale ed il relativo compenso, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile, le delibere per l'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione all'Organo amministrativo di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea e, in genere, tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 Assemblea dei soci – Convocazione

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione dell'Organo amministrativo.

12.2 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza per lettera raccomandata ai soci, ai consiglieri ed ai sindaci.

12.3 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare, oltre alla previsione della seconda convocazione.

12.4 L'Assemblea nella quale è rappresentato, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dei consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale (Assemblea

totalitaria), può validamente deliberare anche in caso di mancata osservanza delle formalità previste nel presente articolo. Non si considera totalitaria l'Assemblea in cui uno o più soci esprimono il proprio voto per corrispondenza.

12.5 L'Assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

12.6 L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, e, comunque, quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 13 Intervento in Assemblea

13.1 L'intervento ed il voto in Assemblea è consentito a tutti i soci che esibiscano i titoli azionari a loro stessi intestati o regolarmente girati alla data dell'Assemblea. Non è necessario il deposito dei titoli presso la sede sociale salvo che non sia espressamente richiesto nell'avviso di convocazione.

13.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altri, anche non azionisti, designati mediante delega scritta, salvo i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, regolare diritto di intervento in Assemblea.

13.3 È consentito l'intervento in Assemblea tramite videoconferenza. L'azionista deve essere in grado di esibire i titoli azionari onde il Presidente possa computare i relativi voti ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi.

13.4 L'azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza se espressamente consentito nell'avviso di convocazione: In questo caso; dovranno essere indicate le proposte di deliberazione ed allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in Assemblea.

13.5 Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

Art. 14 Presidenza e Regolamento dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico o, in caso di assenza, da altro soggetto designato a maggioranza dall'Assemblea.

14.2 Il Presidente/Amministratore Unico è assistito da un segretario che egli stesso provvede a nominare, scegliendolo tra i funzionari della società, a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio.

14.3 I lavori dell'Assemblea sono regolati da apposito Regolamento trascritto in calce al presente statuto.

Art. 15 Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, per deliberare su quanto previsto dalla legge con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 del capitale sociale.

15.2 Fatto salvo il disposto dell'art. 2369 cod. civ., sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.3 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o, se l'avviso lo consente, per corrispondenza, almeno i 2/3 del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

15.4 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

15.5 Per le delibere che comportano la nomina delle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione il Socio di Maggioranza nomina la maggioranza degli amministratori, mentre il Socio di Minoranza nomina gli altri amministratori. Gli amministratori nominati a norma del presente comma possono essere revocati soltanto dai soci che li hanno nominati.

Art. 16 Organo Amministrativo

16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Nel caso in cui sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo è composto, sempre in numero dispari, da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri.

16.2 Il numero dei consiglieri viene stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

16.3 Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

16.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.5 Se nel corso dell'esercizio viene a cessare, per qualsiasi motivo, un consigliere nominato dal Socio di Minoranza, l'intero Consiglio deve intendersi cessato con effetto immediato.

16.6 In ogni ipotesi di cessazione dell'Organo amministrativo si applica il disposto dell'art. 2386, comma 5, cod. civ.

16.7 In relazione all'attività sociale, gli amministratori devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

a) requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;

- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

i) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

ii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo.

b) requisiti di professionalità:

- aver svolto attività di amministrazione o controllo, ovvero compiti direttivi presso imprese;
- aver svolto attività professionale in materia attinente o, comunque, funzionale alle attività svolte dalla società;
- aver svolto attività di insegnamento universitario in materie tecnico – gestionali, giuridiche od economiche;
- aver svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la società, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economiche – finanziarie.

Art. 17 Poteri dell'Organo Amministrativo

17.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi previsti dalla legge.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ., può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

17.3 Sono, inoltre, attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- le delibere di costituzione di patrimoni separati;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

17.4 L'Organo amministrativo può nominare un segretario, anche fuori dei suoi componenti, determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso, nonché uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 18 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

18.1 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere più anziano per carica, con fax, e-mail o telegramma spediti almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero per posta prioritaria o raccomandata spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di convocazione per fax ed e-mail, dovrà essere accertata la ricezione del messaggio attraverso rapporto di conferma. Le convocazioni si fanno agli indirizzi resi dai consiglieri al Presidente al momento dell'accettazione della carica, o, se modificati, a quelli successivamente indicati per iscritto. Le riunioni del Consiglio possono effettuarsi utilizzando teleconferenze o sistemi telematici.

18.2 Il Consiglio è, comunque, validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate la formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

18.3 Almeno ogni centoventi giorni dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

18.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica; tra i consiglieri di uguale anzianità di carica, prevale quello più anziano di età.

18.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

18.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni relative a: i) budget annuale; ii) stipula di contratti relativi alla realizzazione di investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o budget approvato; iii) l'acquisto, l'alienazione o la permuta di beni immobili; iv) le assunzioni di partecipazioni od interessenze; v) le deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da tre membri, o dei 4/5 dei consiglieri in carica, nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione sia composto da cinque membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

18.7 L'Assemblea, all'atto della nomina, determina un importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Nell'ambito di tale importo complessivo, l'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e/o deleghe è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 19 Presidenza dell'Organo amministrativo – Rappresentanza della società

19.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei soci.

19.2 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi, la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti, nonché la firma sociale spettano al Presidente o all'Amministratore Unico e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 cod. civ.

Art. 20 Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e due supplenti.

20.2 I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

20.3 L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante, analogamente a quanto previsto per gli amministratori (18.7).

20.4 Tutti i sindaci sono nominati tra gli iscritti nell'albo speciale dei revisori contabili tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia

20.5 Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ult. comma, cod. civ.

20.6 Ove la società non rivesta le caratteristiche di cui alla norma menzionata al precedente comma, il controllo contabile sarà affidato con delibera dell'Assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, di triennio in triennio, ad una società di revisione avente le caratteristiche di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ.

20.7 In relazione all'attività sociale, i sindaci devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - i) alla reclusione di uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - ii) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto non colposo.

Art. 21 Bilancio

21.1 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio della società.

21.2 I bilanci annuali della Società dovranno essere certificati da primaria ed indipendente società di revisione iscritta negli appositi albi, designata dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo amministrativo.

21.3 La certificazione senza rilievi è considerata dai Soci condizione essenziale per l'approvazione del bilancio.

Art. 22 Utili

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

- a. il 5% a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 cod. civ.
- b. il 20% a fondo investimenti;

c. la rimanenza a disposizione dell'Assemblea che approva il bilancio.

22.2 Gli eventuali dividendi non riscossi entro 60 mesi decorrenti dal momento della loro esigibilità si prescrivono in favore del fondo di riserva della società.

Art. 23

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'attuazione od interpretazione del presente Statuto sociale e che non potesse essere risolta in via amichevole sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma che giudicherà applicando la legge italiana.

Art. 24

Disposizioni finali

24.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco di azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

24.2 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società.